



Comune dell'Aquila

Settore Commercio,
Attività Produttive,
S.U.A.P., Rapporti U. E.

Allegato “A” alla
determina dirigenziale
n. 71 del 28.11.2012

BANDO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA VOLTA ALL'ASSEGNAZIONE DECENNALE DI
N. 1 POSTEGGIO PER LA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI NELL'AREA
MERCATALE DI PIAZZA D'ARMI

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 6 della Legge Regionale n. 135 del 23 dicembre 1999 “Norme e modalità di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo” così come modificato dalla Legge Regionale 28 marzo 2006 n. 10;

Visto il “Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche” approvato con delibera C.C. n. 62 del 3 luglio 2008;

Vista l'O.S. n. 5/AP 2012 con cui sono stati trasferiti, in Piazza D'Armi, i Mercati di Piazza Duomo e di Via Beato Cesidio a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009;

Considerato che prima del citato evento il Servizio Commercio stava procedendo alla pubblicazione del bando per l'assegnazione decennale dei posteggi liberi nel Mercato di Piazza Duomo tra i quali 1 posteggio ittico;

Considerato, altresì, che nell'attuale ricollocazione del Mercato, nell'ambito dei posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari, si rende necessario assegnare il posteggio individuato in planimetria con il n. 105 per destinarlo alla vendita di prodotti ittici;

RENDE NOTO

che Il Comune di L'Aquila procederà alla formazione di apposita graduatoria finalizzata all'assegnazione di n. 1 posteggio per la vendita di prodotti ittici sul Mercato di Piazza D'Armi;

Art. 1 Descrizione del mercato

Tipologia: Settore alimentare e non alimentare;

Cadenza: giornaliera;



Città dell'Aquila



Comune dell'Aquila

Giorni di svolgimento: dal lunedì al sabato;

Ubicazione: Piazza D'Armi;

Posteggio da assegnare: n. 105;

Art. 2

Condizione per l'accesso al mercato da parte degli operatori

L'accesso al mercato è subordinato al rilascio di apposita concessione del relativo posteggio assegnato in forza di autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 135/99.

Art. 3

Durata della concessione di posteggio

La concessione del posteggio ha durata decennale e può essere rinnovata su domanda dell'interessato da presentare al Comune competente prima della scadenza (art. 7, comma 1, legge regionale n. 135/99). Il posteggio attualmente individuato con il n. 105 si intende provvisorio al pari degli altri esercenti sul Mercato di Piazza d'Armi individuati nell'allegato alla sopra richiamata O.S. n. 5 /AP 2012.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di ridefinire la collocazione dello stesso nell'ambito di una definitiva redistribuzione degli stalli mercatali.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande di concessione posteggi

Le domande, in carta legale da € 14,62, dovranno pervenire, pena l'esclusione, all'Ufficio del Protocollo del Settore Commercio, Attività Produttive, SUAP ubicato in V.le XXV Aprile in busta chiusa a mano o a mezzo lettera raccomandata recante la dicitura "**Bando per l'assegnazione di n. 1 posteggio per vendita prodotti ittici nel civico Mercato di Piazza D'Armi**" entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale e sul sito www.comune.laquila.gov.it. Qualora il termine ultimo cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a forza maggiore o a caso fortuito.

La domanda, debitamente sottoscritta a pena di nullità con allegazione di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, può essere inoltrata da chiunque possieda i requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale richiamati dall'art. 5, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 135/99 e nei cui confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/02/1965 n. 575 (antimafia). Limitatamente al **settore alimentare**, il richiedente deve essere in possesso oltre dei predetti requisiti morali, anche di quelli professionali.

Il possesso dei predetti requisiti, necessari per l'esercizio dell'attività commerciale di interesse, deve essere dichiarato dallo stesso soggetto richiedente, sotto la responsabilità penale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda stessa.



Città dell'Aquila



Comune dell'Aquila

Il Comune si riserva di effettuare, anche a campione, opportune verifiche sulle dichiarazioni rese dagli interessati.

La domanda per il rilascio deve contenere:

- a) Generalità complete del richiedente o, in caso di società, ragione sociale e generalità del Legale Rappresentante;
- b) Iscrizione nel Registro delle Imprese, eventualmente posseduta;
- c) Codice fiscale e partita IVA;
- d) Dichiarazione del possesso dei requisiti morali;
- e) Dichiarazione di non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/02/1965 n. 575 (antimafia).
- f) Dichiarazione del possesso dei requisiti professionali;

Art. 5

Criteri per la formazione della graduatoria

I criteri di selezione delle domande saranno i seguenti in ordine di priorità:

1. Maggior numero di presenze effettivamente maturate nell'ambito del mercato negli ultimi 2 anni (gennaio 2010 - gennaio 2011);
2. Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. A parità dei predetti titoli di priorità l'anzianità anagrafica del richiedente.

E' causa ostativa al rilascio della concessione di posteggio su mercato lo stato di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti attinenti la tassazione del suolo pubblico e la tassazione sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Il Servizio Commercio procederà a redigere la graduatoria entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande.

La graduatoria come sopra stilata sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi entro i quali potranno presentarsi opposizioni da parte degli aventi interesse.

Art. 6

Definizione del posteggio

Il posto disponibile, messo a bando, è il **n. 105** delle dimensioni **5,00x7,00** destinato alla **vendita di prodotti ittici osservando il seguente orario 8,00-14,00.**

Art. 7

Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del presente procedimento è il Funzionario del Servizio Commercio (D.ssa Cinzia Savini).

Il presente bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet "comune.laquila.it".

Gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni **Settore Commercio e Attività Produttive** ubicato in **Via XXV Aprile 67100 L'Aquila -Tel. 0862645321-333** nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e martedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.



Comune dell'Aquila



Art. 8
Normativa di riferimento

Le prescrizioni normative che il presente avviso applica sono quelle previste da Regolamento Comunale su aree pubbliche approvato con Del. di C.C. n. 62 del 3.7.2008 per il Commercio su Aree Pubbliche. Per quanto non previsto, si fa espresso richiamo alla vigente normativa statale, regionale e comunale.

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Lucio NARDIS)